

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17738/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09301/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9301 del 2021, proposto dalla società Eco Transport S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Anzio, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo nel rilascio dell'autorizzazione *ex art.* 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dalle illegittime modifiche imposte al progetto originario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Comune di Anzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

(I) I FATTI DI CAUSA

Vengono all'esame del Collegio i seguenti fatti:

- 1) in data 16 maggio 2016, la società ricorrente ha instato nei confronti del Comune di Anzio per ottenere una variante al permesso di costruire n. 30/2016, al fine di veder assentita la realizzazione di un insediamento industriale presso il lotto di terreno sito ad Anzio, traversa di Via delle Cinque Miglia, foglio 7, particella 2521 (Lotto B), con destinazione attività industriale D/1;
- 2) il predetto insediamento avrebbe dovuto essere destinato allo svolgimento di attività di logistica, trasporto e gestione di rifiuti;
- 3) in data 5 settembre 2016 il Comune di Anzio ha rilasciato il permesso richiesto (permesso n. 50/2016);
- 4) nel frattempo, la ricorrente ha presentato parallelamente un'istanza alla Provincia di Roma e alla Città Metropolitana di Roma Capitale (rispettivamente in data 6 luglio 2016 e 7 luglio 2016) onde ottenere l'autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con relativa documentazione allegata;
- 5) in particolare, l'attività industriale per la quale la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione consiste nella: i) messa in riserva di carta e cartone, plastica, vetro, metalli, tessili, rifiuti misti, pneumatici, inerti, RAEE pericolosi e non, altri rifiuti urbani pericolosi e non; ii) messa in riserva e pretrattamento

(selezione e riduzione volumetrica) di legno ed ingombranti; iii) messa in riserva e recupero (selezione e riduzione volumetrica) di materia di frasche e patate;

6) la Città Metropolitana di Roma Capitale ha successivamente convocato la Conferenza di servizi prevista dall'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 (in forma simultanea ed in modalità sincrona) per il 2 marzo 2017, con invito a partecipare rivolto a plurime amministrazioni (tra le quali, per quel che qui rileva, il Comune di Anzio e la Regione Lazio);

7) in quella sede, acquisite le richieste di informazioni ed integrazioni della ASL RM6 e di ARPA Lazio, il Responsabile del procedimento di Città Metropolitana di Roma Capitale, pur dando atto che *«il progetto non ricade nelle categorie progettuali per cui sono previsti adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale»*, ha disposto di sottoporre comunque il progetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ritenendo sussistenti le condizioni per il dimezzamento delle soglie dimensionali di cui al D.M. 30 marzo 2015;

8) l'odierna ricorrente, in considerazione delle osservazioni del Responsabile del procedimento, ha poi dichiarato di voler *«ridurre i quantitativi di rifiuti trattati al fine di rientrare nei limiti non soggetti ad istanza di valutazione di impatto ambientale»*;

9) successivamente, il Responsabile del procedimento di Città Metropolitana di Roma Capitale ha invitato la ricorrente a *«ripresentare entro 30 giorni dalla presente seduta, la documentazione armonizzata (sulla base della riduzione dei quantitativi – n.d.a.), che dovrà essere oggetto di una nuova valutazione tecnica/amministrativa»*;

10) in sede di Conferenza di servizi, inoltre, il Sindaco del Comune di Anzio ha rilevato *«la necessità di analizzare il progetto all'interno del contesto insediativo presente nell'area in oggetto, già caratterizzata da altre realtà per il trattamento dei rifiuti e soprattutto chiede di valutare la provenienza dei rifiuti in considerazione dei quantitativi trattati che sono superiori alla produzione locale»*; il Sindaco di Anzio ha rappresentato, altresì, la necessità che il ciclo dei rifiuti sia *«risolto all'interno delle*

diverse comunità che producono il rifiuto, senza trasferirli sulle amministrazioni vicine esortando la Regione Lazio ad affrontare in modo serio la pianificazione sulla gestione dei rifiuti sull'intero territorio della provincia di Roma»; sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, il Comune di Anzio ha chiesto alla ricorrente di eliminare dal progetto industriale (allegato all'istanza di autorizzazione) il trattamento di rifiuti biodegradabili (che possono creare emissioni odorigene) ed il trattamento di rifiuti di provenienza da metalli (che possono rilasciare polveri nell'ambiente circostante);

11) con successiva nota trasmessa in data 31 marzo 2017, la ricorrente ha ripresentato il progetto e la relativa documentazione parametrati sul ridotto quantitativo di rifiuti, riscontrando tutte le richieste ed osservazioni del Responsabile del procedimento, della ASL RM6 e di ARPA Lazio, nonché accogliendo le richieste del Sindaco e quindi rinunciando all'autorizzazione dei «CER 12 01 02 – polveri e particolato di materiali ferrosi, 12 01 04 – polveri e particolato di materiali non ferrosi, 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 20 02 03 – altri rifiuti non biodegradabili, 20 03 01 rifiuti urbani indifferenziati, 20 03 02 – rifiuti dei mercati e 20 03 99 – rifiuti urbani non specificati altrimenti» e del «CER 19 12 10 – rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)» (cfr. doc. 3 del ricorso - punto 5);

12) ciononostante, con ordinanza sindacale n. 2 del 6 marzo 2017, prot. n. 10582, il Sindaco del Comune di Anzio ha ordinato *«l'immediata sospensione [...] dell'insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e trattamento dei rifiuti anche in presenza di eventuali lavori avviati, quale precauzione ad ipotesi di danni gravi e irreversibili per l'ambiente e la salute dei cittadini, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico nella zona industriale del Territorio Comunale di Anzio (cosiddetta Zona Padiglione)»;*

13) la ricorrente ha impugnato dinanzi a questo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione di Roma), con separato giudizio già conclusosi, la summenzionata ordinanza sindacale;

14) il Comune di Anzio, costituitosi in quel giudizio, ha depositato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10 febbraio 2016, recante l'approvazione della *«Mozione per l'adozione di atti e misure contro l'installazione incontrollata di impianti di produzione di biometano ed a favore della corretta chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito comunale ed intercomunale»*;

15) all'esito di detto giudizio questo TAR (sez. II-Bis) ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza sindacale n. 2 del 6 marzo 2017 con sentenza n. 5658 del 10 maggio 2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 344/2021;

16) successivamente la Città Metropolitana di Roma Capitale ha convocato per il 3 novembre 2017 la seconda seduta della Conferenza di servizi per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione *ex art.* 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, e ciò dopo aver trasmesso agli enti convocati – nelle date del 28 aprile 2017 e del 4 maggio 2017 – le integrazioni progettuali della ricorrente;

17) la seconda seduta della Conferenza di servizi in modalità sincrona si è tenuta nella nuova data del 1° dicembre 2017 (a causa di un breve differimento della riunione già convocata per il 3 novembre 2017) e nel corso della stessa il Comune di Anzio ha prodotto la delibera del Consiglio Comunale n. 6/2017, di modifica del Regolamento di Igiene e Sanità pubblica, con l'inserimento del nuovo articolo 120b, a tenore del quale *«non sono consentite la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (ad esempio biogas – inceneritori ecc.) potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini, entro il limite di 1.000 metri da: centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali. Le norme di esercizio per ogni singolo impianto ad uso industriale per la lavorazione dei rifiuti o trattamento degli stessi saranno dettate, per quanto concerne cause specifiche di insalubrità, all'atto di rilascio della licenza»* (doc. 11 del ricorso);

18) sul presupposto di tale deliberazione consiliare (che ha introdotto una disposizione più restrittiva nel Regolamento di Igiene e Sanità pubblica), il rappresentante del Comune in seno alla Conferenza di servizi, pur riconoscendo che *«il fabbricato è stato autorizzato dall'ufficio tecnico comunale con*

permesso a costruire in conformità al PRG vigente», ha espresso «parere contrario al rilascio dell'autorizzazione richiesta»;

19) con ricorso iscritto al N.R.G. 594/2018 innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione di Roma), l'odierna ricorrente ha impugnato la surrichiamata deliberazione consiliare n. 6/2017 di modifica del Regolamento di Igiene e Sanità (nonché il parere reso in Conferenza di servizi dal Comune di Anzio);

20) con successiva determina di conclusione del procedimento prot. n. 203633 del 17 dicembre 2018 della Dirigente del Servizio 1 – “*Gestione Rifiuti*” della Città Metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima ha così disposto: *«sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in esame e si procede alla chiusura dei lavori della conferenza nonché alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.»*;

21) in particolare, la determina dirigenziale ha dato atto che – dopo un primo parere negativo opposto dal rappresentante unico della Regione (nota prot. 79986 del 31 maggio 2017), basato sui rilievi della competente ASL in merito alla vicinanza dell'impianto ad alcuni siti sensibili (una scuola) e reso sul progetto originario già modificato dall'odierna ricorrente – la Regione Lazio ha reso un nuovo parere favorevole in data 31 ottobre 2017 (nota prot. 148426), sulla base del nuovo parere della ASL RM6 (cfr. doc. 12 del ricorso, pagg. 3 e 4); in particolare, il rappresentante unico regionale - alla luce delle modifiche progettuali proposte dalla ricorrente - ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ASL RM6 per gli aspetti igienico-sanitari, ciò in considerazione del fatto che la ditta ha rinunciato al trattamento di tipologie di rifiuti particolarmente critiche per il possibile impatto odorigeno associato;

22) anche successivamente a tale parere, la ricorrente, con note assunte ai prot. n. 38909 del 6 marzo 2018 e n. 97488 dell'8 giugno 2018, ha rinunciato

all'autorizzazione di ulteriori operazioni e categorie di rifiuto, eliminando in particolare i rifiuti pericolosi ed i c.d. codici a specchio (CER 160211* e 200123*), oltre alla carta ed al cartone (CER 191201), al fine di favorire la rapida conclusione del procedimento autorizzatorio;

23) nel frattempo, l'originario permesso di costruire n. 50/2016 è scaduto senza che fossero iniziati i relativi lavori;

24) conseguentemente, con istanza assunta al protocollo comunale n. 18791 del 4 aprile 2019, la ricorrente ha instato per un nuovo permesso di costruire avente ad oggetto un fabbricato industriale destinato a *«insediamento industriale per attività di logistica, trasporto e gestione dei rifiuti»*;

25) con successiva nota prot n. 30313/2019 del 3 giugno 2019, notificata il 5 giugno 2019, il Comune di Anzio ha opposto alla ricorrente il preavviso di diniego del permesso di costruire, fondato sulla considerazione che:

A) *«con deliberazione del Consiglio Comunale di Anzio n. 6 del 24/02/2017, è stato modificato il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune medesimo, integrando lo stesso con l'articolo 120 b, che, tra l'altro, così recita: “non sono consentite le realizzazioni di impianti di trattamento dei rifiuti (ad esempio biogas – inceneritori ecc.) potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini, entro il limite di 1.000 metri da: centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali”»*;

B) *«il lotto oggetto dell'istanza ricade entro il citato limite di 1.000 metri da alcune delle strutture indicate, e l'oggetto della medesima viene [recte, vede]: “Insediamento industriale per attività di logistica, trasporto e gestione dei rifiuti”»*;

26) il Comune ha poi rigettato l'istanza di permesso di costruire con provvedimento prot. n. 37772 dell'11 luglio 2019, sul presupposto che la nuova deliberazione consiliare n. 6 del 2017 (recante la modifica del Regolamento di Igiene e Sanità) *«proibisce, all'interno dei perimetri indicati, la realizzazione di tutti gli “impianti di trattamento dei rifiuti”, in quanto, in astratto ritenuti “potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini”, e non soltanto quelli per cui sia “accertata ed acclarata” la nocività»*;

27) con ricorso iscritto al N.R.G. 10481/2019 innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione di Roma), l'odierna ricorrente ha instato per l'annullamento del summenzionato provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire prot. n. 37772/2019 dell'11 luglio 2019 e della modifica del Regolamento comunale di Igiene e Sanità (già impugnata con ricorso iscritto al N.R.G. 594/2018 di questo TAR);

28) successivamente, questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione di Roma) - disposta la riunione del ricorso n. 10481/2019 (avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire) con il ricorso n. 594/2018 (avente ad oggetto la presupposta delibera consiliare di modifica del Regolamento di Igiene e Sanità) - ha accolto entrambi i ricorsi con sentenza n. 10981 del 27 ottobre 2020, con la quale ha annullato sia il diniego di permesso di costruire sia la delibera consiliare di modifica del Regolamento di Igiene e Sanità; avverso tale sentenza il Comune di Anzio ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato iscritto al N.R.G. 462/2021 (tuttora pendente);

29) frattanto la Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato alla ricorrente – con nota del 9 dicembre 2020 – di restare comunque in attesa del rilascio del permesso di costruire;

30) conseguentemente, sempre la Città Metropolitana di Roma Capitale, sul presupposto che il Comune di Anzio non avesse reso alcun parere in sede di Conferenza di servizi (e neanche nei 10 giorni successivi assegnati dal provvedimento di conclusione della stessa), ha chiesto alla ricorrente di stralciare dall'istanza di autorizzazione tutti i codici EER di competenza comunale;

31) a quel punto la ricorrente, con pec dell'11 gennaio 2021, ha riscontrato la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale, diffidandola ad adottare la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione *ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006* entro 15 giorni;

32) nel frattempo, in data 12 gennaio 2021, il Responsabile del S.C. Politiche del Territorio della Città di Anzio ha rilasciato alla ricorrente il permesso di

costruire n. 2/2021 in ossequio al *dictum* giudiziale della suddetta sentenza del TAR Lazio (sezione Roma) n. 10981/2020;

33) sempre in data 12 gennaio 2021 la ricorrente ha trasmesso detto permesso di costruire n. 2/2021 (ad integrazione della diffida) alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

34) successivamente la Città Metropolitana di Roma Capitale – con atto del 21 gennaio 2021 – ha rappresentato di aver comunicato che: a) *“in assenza di specifico riscontro da parte del Comune di quanto sopra rilevato entro 10 giorni dal ricevimento, si procederà al rilascio dell’autorizzazione esclusivamente per gli aspetti gestionali dei rifiuti rientranti delle competenze della scrivente Amministrazione e si provvederà a stralciare dall’istanza i rifiuti aventi CER di competenza comunale richiedendo alla ditta di aggiornare in tal senso il Modello A e la relativa planimetria”*; b) *“l’Amministrazione Comunale, con nota acquisita al prot. n. 208127 del 27/12/2018, ha negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in oggetto per i codici EER di propria competenza”*; su questi presupposti, pertanto, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato che *«provvederà al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti aventi codice EER di propria competenza, stralciando dall’istanza i rifiuti identificati con codici EER di competenza del Comune di Anzio»*;

35) preso atto della volontà della Città Metropolitana di Roma Capitale di rilasciare un’autorizzazione “ridotta” (circostritta ai soli rifiuti con codice EER di propria competenza), la ricorrente - al fine di ottenere al più presto l’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 - ha immediatamente dato seguito alle richieste dell’ente;

36) successivamente, in data 21 aprile 2021, trascorsi altri tre mesi dal deposito dell’integrazione richiesta, con determinazione dirigenziale n. 60315, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha autorizzato la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti ridimensionato rispetto all’istanza originaria, stante la decisione di Città Metropolitana di Roma

Capitale di limitare l'autorizzazione ai soli codici EER di propria competenza, escludendo quelli di competenza comunale;

37) il Comune di Anzio ha impugnato anche la determinazione dirigenziale n. 60315/2021 della Città Metropolitana di Roma Capitale, proponendo istanza cautelare rigettata con ordinanza del TAR Lazio, sez. II-*Quater*, 14 luglio 2021, n. 3852 (N.R.G. 6169/2021);

38) la ricorrente, negli anni, anche a mezzo del proprio difensore, ha reiteratamente diffidato la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Anzio al rilascio dei provvedimenti di competenza, in particolare con note del 21.09.2018, 15.02.2019, 05.11.2020 e 1°.12.2020.

Sulla base di tali allegazioni in fatto, parte ricorrente agisce innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sede di Roma) al fine di ottenere la condanna della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Anzio al risarcimento dei danni in tesi provocati dal loro *agere* (e anche *non agere*) amministrativo.

Diverse sono, tuttavia, le tipologie di negligenze ascritte all'una e all'altra amministrazione.

Il Collegio ritiene quindi essenziale ricostruire, qui di seguito, i diversi profili di responsabilità rispettivamente contestati alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Anzio, nonché i concreti danni di cui viene richiesto il risarcimento.

(II) SUI PROFILI DI RESPONSABILITÀ CONTESTATI DALLA RICORRENTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

La difesa di parte ricorrente contesta alla Città Metropolitana di Roma Capitale due diverse forme di responsabilità, ossia *da un lato* una responsabilità *da ritardo ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990* nella conclusione del procedimento di rilascio (mediante conferenza di servizi) dell'autorizzazione *ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006*, *dall'altro lato* una responsabilità da

provvedimento illegittimo per avere la Città Metropolitana circoscritto la suddetta autorizzazione ai soli codici EER di propria competenza.

Per quel che concerne la *responsabilità da ritardo*, le principali allegazioni volte a dare fondamento alla stessa sono le seguenti:

- l'istanza *ex art.* 208 del D. Lgs. n. 152/2006 è stata presentata il 7 luglio 2016;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 208 citato, la Conferenza di servizi avrebbe dovuto essere convocata entro 30 giorni;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale ha convocato la Conferenza di servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, soltanto il 18 gennaio 2017 per il 2 marzo 2017, ovverossia a distanza di 238 giorni dalla ricezione dell'istanza; e ciò sebbene il termine massimo di conclusione dell'intero procedimento (per come fissato dal comma 8 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006) fosse pari a 150 giorni;
- tutti i termini endoprocedimentali fissati dall'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 sarebbero stati colpevolmente disattesi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e, in particolare: (i) i 90 giorni per la conclusione della Conferenza (comma 4), conclusasi invece in 655 giorni (dal 2 marzo 2017 al 17 dicembre 2018); (ii) il termine di 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza per l'adozione del provvedimento (comma 6), intervenuta solo 856 giorni dopo (dal 17 dicembre 2018 al 21 aprile 2021);
- complessivamente, il ritardo con cui è stato rilasciato il provvedimento sarebbe pari a 1598 giorni (atteso che il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza, ovverossia il 7 luglio 2016, sarebbe scaduto il 5 dicembre 2016, e che l'autorizzazione è stata rilasciata soltanto in data 21 aprile 2021);
- il termine di 150 giorni previsto dal comma 8 dell'art. 208 può essere interrotto una volta sola con richieste di integrazioni e chiarimenti, dovendosi quindi sottrarre i giorni di ritardo intercorsi tra la richiesta di chiarimenti avanzata nella prima seduta della Conferenza di servizi, il 2 marzo 2017, e la

trasmissione dei chiarimenti con la prima modifica progettuale il 31 dello stesso mese, pari a 30 giorni ($1598 - 30 = 1568$);

- dovrebbero essere poi sottratti gli ulteriori giorni compresi nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, giusta quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, e dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020;

- in considerazione di quanto precede, sottratti i summenzionati 82 giorni dal computo del ritardo ingiustificato ($1568 - 82 = 1486$), il ritardo con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato l'autorizzazione *ex art.* 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 ammonterebbe complessivamente a 1486 giorni (e cioè oltre 49,53 mesi).

Per quel che concerne, poi la responsabilità *da provvedimento* di Città Metropolitana di Roma Capitale, la ricorrente si duole della decisione finale di quest'ultima di invitare l'impresa istante ad eliminare dalla richiesta di autorizzazione *ex art.* 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 i codici EER di competenza comunale (stante il rifiuto del Comune di autorizzarli).

Tale decisione sarebbe illegittima perché in sede di procedimento di rilascio della suddetta autorizzazione l'unica Amministrazione competente a decidere sarebbe –ad avviso della ricorrente – l'ente delegato della Regione (per l'appunto la Città Metropolitana di Roma Capitale), non potendo avere rilievo, quindi, il rifiuto del Comune di Anzio di assentire i codici EER di sua spettanza.

(III) SUI PROFILI DI RESPONSABILITÀ CONTESTATI DALLA RICORRENTE AL COMUNE DI ANZIO

Sostiene parte ricorrente che il Comune di Anzio avrebbe intenzionalmente abusato dei propri poteri al fine di ostacolare, con ogni mezzo, il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ricorrente.

In particolare, la responsabilità ascritta al Comune di Anzio sembra discendere dall'adozione di alcuni specifici provvedimenti (la cui illegittimità è stata già accertata dal Giudice Amministrativo), con i quali detto Comune:

a) ha dapprima sospeso l'iter autorizzativo del progetto con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 6 marzo 2017 (prot. n. 10582), ordinanza poi annullata da questo TAR Lazio con sentenza n. 5658 del 10 maggio 2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 344/2021 (sez. IV);

b) ha successivamente modificato il Regolamento di Igiene e Sanità, interdicensi l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti nella fascia interessata dal progetto della ricorrente, ed utilizzando tale modifica regolamentare per poi rigettare la nuova istanza di permesso di costruire che la ricorrente aveva dovuto presentare dopo la scadenza del primo permesso edilizio originariamente rilasciato (tanto la modifica regolamentare quanto il successivo diniego di permesso di costruire sono stati annullati con sentenza di questo TAR Lazio, sede di Roma, n. 10981/2020, attualmente appellata innanzi al Consiglio di Stato).

(IV) SUI DANNI RIVENDICATI

I danni che la ricorrente chiede di veder risarciti assumono una duplice consistenza, traducendosi per un verso nel *danno emergente* e per altro verso nel *lucro cessante*.

Quanto al *danno emergente*, le voci che lo sostanziano sono le seguenti:

- (a) parcelle professionali dovute al difensore della ricorrente per il lungo contenzioso che l'ha vista contrapposta alle Amministrazioni resistenti;
- (b) compenso dovuto al consulente tecnico della ricorrente (geom. Pietro Tontini) per la nuova richiesta di permesso di costruire poi respinta con provvedimento di diniego del Comune di Anzio dichiarato illegittimo da questo TAR (ferma restando la pendenza dell'attuale appello);
- (c) compenso aggiuntivo dovuto al consulente – dott. Ripa – per la modifica del progetto e dell'istanza, resa necessaria dalla decisione della Città Metropolitana di stralciare dall'autorizzazione i codici EER di ordinaria competenza comunale;
- (d) incremento dei costi di realizzazione dell'impianto (a tal riguardo la ricorrente espone che il “*prezzo concordato nel 2017 per la costruzione dell'intero*

impianto era di € 1.338.000,00. In conseguenza del tempo trascorso, i costi di realizzazione dell'impianto hanno avuto un incremento di almeno il 35%”).

Quanto al *lucro cessante*, esso si sostanzia nell'utile che la ricorrente avrebbe conseguito per tutto il periodo di ingiustificato ritardo, laddove l'autorizzazione fosse stata tempestivamente rilasciata.

In particolare, la difesa della ricorrente produce in atti una perizia tecnica di un consulente di parte, che stima in € 70.416,67 *«l'utile netto mensile ricavabile dalla gestione dei rifiuti autorizzati, al netto di ammortamenti (impianto, macchinari, attrezzature, ecc), costi di gestione (manutenzione, personale, ecc.), costi di eventuale acquisto del rifiuto, ecc.; tali dati sono desunti da indagini di mercato su impianti similari siti nella Regione Lazio»* (cfr. doc. 28, punto 3, allegato all'odierno ricorso).

Pertanto, atteso che il ritardo complessivamente accumulato ammonterebbe a 49,53 mesi, il lucro cessante in tesi dovuto alla ricorrente sarebbe pari ad € 3.487.737,66 (e cioè € 70.416,67 x 49,53 mesi).

(V) LE PRINCIPALI DIFESE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Il Comune di Anzio si è ritualmente costituito in giudizio con memoria depositata in atti in data 28 ottobre 2021, con la quale ha instato per:

- la declaratoria di irricevibilità della domanda di risarcimento danni spiegata nei propri confronti, stante il superamento del termine perentorio di 120 giorni all'uopo previsto dall'art. 30, co. 3 e 5, c.p.a.;
- la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Comune di Anzio e/o di improcedibilità del ricorso per asserita incompletezza del contraddittorio (non essendo state evocate in giudizio tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di servizi);
- in ogni caso la reiezione nel merito del ricorso.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio con memoria depositata in atti in data 21 ottobre 2023, con la quale ha instato per:

- la declaratoria di irricevibilità della domanda di risarcimento danni *per ritardo* (stante il superamento del termine perentorio all'uopo previsto dall'art. 30, co.

4, c.p.a.), nonché comunque per la sua reiezione nel merito;

- la reiezione nel merito anche della domanda di risarcimento danni *per provvedimento illegittimo*, e ciò non soltanto per carenza dei relativi presupposti fondativi, ma anche perché parte ricorrente ha omissso di impugnare il provvedimento causativo dei danni (ovverossia l'autorizzazione *ex art. 208* del d.lgs. n. 152 del 2006 rilasciata con esclusivo riguardo ai codici EER di competenza provinciale) con l'ordinaria azione demolitoria, dovendosi quindi fare applicazione degli artt. 1227 c.c. e 30, co. 3, seconda parte, c.p.a. (a tenore del quale “*nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti*”).

Fermo restando quanto precede, all'udienza pubblica del 22 novembre 2023 il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

L'eterogeneità delle domande risarcitorie dispiegate con l'odierno ricorso impone di esaminare partitamente i diversi profili di responsabilità evocati dalla ricorrente nei confronti delle due amministrazioni intimate.

A) SUI PROFILI DI RESPONSABILITA' EVOCATI NEI CONFRONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Si è già visto che l'odierna ricorrente contesta alla Città Metropolitana di Roma Capitale due diverse forme di responsabilità, ossia *da un lato* una responsabilità *da ritardo ex art. 2 bis* della legge n. 241 del 1990 nella conclusione del procedimento amministrativo di rilascio (mediante conferenza di servizi) dell'autorizzazione unica *ex art. 208* del d.lgs. n. 152 del 2006, *dall'altro lato* una responsabilità *da provvedimento illegittimo* per avere la Città Metropolitana circoscritto la suddetta autorizzazione unica ai soli codici EER di propria competenza (assegnando dunque un “bene della vita” meno ampio rispetto a quello in tesi spettante).

Per quel che concerne l'evocato profilo di responsabilità da ritardo *ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990*, il Collegio ritiene perspicua l'eccezione di irricevibilità all'uopo sollevata dall'Amministrazione intimata.

Giova richiamare, a tal proposito, il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 30 del codice del processo amministrativo.

Orbene:

- l'art. 30, co. 3, c.p.a., dispone che *“La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”*;

- l'art. 30, co. 4, c.p.a. prevede poi che *“per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comproui di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”*.

Va da sé che ove si faccia questione di responsabilità da ritardo della Pubblica Amministrazione per *“inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria è di 120 giorni che iniziano a decorrere *“dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”*.

Diventa essenziale, quindi, individuare di volta in volta il giorno di scadenza del termine entro cui l'Amministrazione è obbligata a provvedere.

Orbene, nel caso di specie – venendo in rilievo il tardivo rilascio di un provvedimento di *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”* di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 – il termine per provvedere va individuato nel comma 8 del succitato art. 208, a tenore del quale *“L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa”*.

Nella fattispecie concreta in esame, atteso che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 7 luglio 2016, risulta *per tabulas* che tale termine è scaduto in data 4 dicembre 2016, con la conseguenza che l'azione di responsabilità da ritardo avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale entro il 3 aprile 2018.

Sennonchè, l'odierno ricorso è stato notificato alle parti intime soltanto in data 6 settembre 2021, con conseguente irricevibilità della domanda risarcitoria di cui trattasi.

La domanda resterebbe comunque tardiva (e quindi irricevibile) anche se si prendesse in considerazione – anziché il termine di 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza – il diverso termine di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 (il quale prevede per l'appunto che *“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto”*).

Ed infatti, atteso che nel caso di specie la Conferenza di servizi ha presentato le proprie conclusioni in data 17 dicembre 2018, il termine per provvedere sarebbe scaduto in data 16 gennaio 2019, con la conseguenza che l'azione di responsabilità da ritardo avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Città Metropolitana di Roma Capitale entro il 15 maggio 2020.

Ne discende che la domanda risarcitoria *de qua* - in quanto notificata all'Amministrazione intimata soltanto in data 6 settembre 2021 - rimarrebbe comunque irrimediabilmente irricevibile.

Acclarata l'irricevibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità da ritardo di Città Metropolitana di Roma Capitale, va a questo punto scrutinato l'altro profilo di responsabilità evocato nei confronti di detta Amministrazione, e cioè la responsabilità da illegittimo provvedimento amministrativo (per avere la Città Metropolitana circoscritto l'autorizzazione unica *ex* art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 ai soli codici EER di propria competenza e non anche ai codici di competenza comunale).

La domanda risarcitoria in esame è infondata per la circostanza – ad avviso del Collegio dirimente – che la ricorrente ha concorso in modo determinante alla realizzazione del danno di cui chiede il risarcimento, avendo prestato acquiescenza alla richiesta della Città Metropolitana di Roma Capitale di ridimensionare l'istanza autorizzatoria ai soli codici EER di competenza provinciale, tanto da riformulare l'istanza circoscritta a tali codici.

Va infatti evocato, a tal proposito, il disposto dell'articolo 30, comma 3, c.p.a., che espressamente *“esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”*.

A tal proposito, osserva il Collegio che è affermazione condivisa quella secondo cui l'istituto di cui all'art. 30, comma 3, c.p.a. si colloca, sotto il profilo sistematico, nell'ambito del c.d. rapporto di causalità giuridica.

La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica costituisce da tempo un'acquisizione giurisprudenziale (cfr. Adunanza Plenaria n. 3 del 2011; Cass. Sez. Unite 11 gennaio 2008, n. 576 e Cass. Sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26972).

In base a tale consolidata elaborazione, si suole distinguere nell'ambito dell'illecito aquiliano la “causalità materiale”, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento (*dommage* o *damnum*) a una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la “causalità giuridica”, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c., la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza (*préjudice* o *praeiudicium*), costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.

L'onere di cooperazione in parola può essere ricondotto allo schema di carattere generale del “*concorso del fatto colposo del creditore*” previsto dall'art. 1227 del codice civile (richiamato dall'art. 2056 c.c. per la responsabilità da fatto illecito) e più precisamente nell'ipotesi del secondo comma (evocativo di un principio di causalità giuridica, a differenza del primo comma che disciplina il

nesso di causalità materiale condotta-evento), per la quale il risarcimento “*non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza*”.

Come è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 3 del 2011, ha chiarito che il codice del processo amministrativo ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell’omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso.

Ad avviso della citata Adunanza Plenaria, l’azione di annullamento rientra nel novero dei comportamenti diligenti ordinariamente esigibili dal creditore secondo buona fede. Da ciò discende che quando la tempestiva azione di annullamento avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica, impedito il danno, la domanda di risarcimento, sebbene ammissibile, va respinta nel merito.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che se la ricorrente non avesse ridotto l’oggetto della propria istanza *ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006* ai soli codici EER di competenza provinciale, impugnando successivamente (con azione di annullamento *ex art. 29 c.p.a.*) l’eventuale diniego autorizzatorio che la Città Metropolitana avesse opposto, censurando dunque in sede giudiziale la scelta dell’Amministrazione di non assentire i codici EER di competenza comunale, essa ben avrebbe potuto ottenere (in caso di accoglimento della domanda demolitoria) quell’ulteriore estensione dell’attività imprenditoriale su cui ora fa leva per ottenere il risarcimento del lucro cessante.

Detto in altri termini, la scelta dell’odierna ricorrente di assecondare la richiesta endo-procedimentale della Città Metropolitana di ridurre il perimetro dell’autorizzazione unica *ex art. 208*, assume la funzione di elidere il risarcimento, in quanto l’ipotetico rifiuto della ricorrente di assecondare tale richiesta (nonché la diligente iniziativa di quest’ultima di rappresentare in seno

al procedimento amministrativo la sussistenza di valide ragioni per assentire anche i codici EER comunali), avrebbe invece astrattamente condotto:

- o al rilascio dell'autorizzazione "integrale" (comprensiva sia dei codici EER di competenza provinciale, sia dei codici EER di competenza comunale);
- o al diniego totale di autorizzazione, che la ricorrente ben avrebbe potuto impugnare con un'azione giudiziale di annullamento (il cui eventuale accoglimento avrebbe innescato un vincolo conformativo favorevole a carico dell'Amministrazione in fase di riedizione del potere);
- o al diniego parziale di autorizzazione, che la ricorrente avrebbe parimenti potuto impugnare *in parte qua* (laddove fossero stati negati i codici EER di competenza comunale), con conseguente vincolo conformativo favorevole a carico dell'Amministrazione in caso di accoglimento della domanda demolitoria.

In ciascuno di questi ipotetici scenari alternativi, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto ottenere proprio quel bene della vita che ora chiede in forma di lucro cessante, scongiurando quindi il danno ormai perpetratosi.

Tanto basta, quindi, a respingere la domanda di risarcimento danni spiegata dalla ricorrente nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale a titolo di responsabilità da provvedimento illegittimo (segnatamente la determinazione dirigenziale n. 60315 del 21 aprile 2021).

B) SUI PROFILI DI RESPONSABILITA' EVOCATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANZIO

La responsabilità contestata nei confronti del Comune di Anzio può essere sussunta nel paradigma della responsabilità *da provvedimento*.

Fermo quanto precede, il Collegio ritiene anzitutto di poter prescindere - in ossequio al criterio della ragione decisionale più liquida (cfr. Ad. Plen. n. 5 del 2015) - dall'eccezione di irricevibilità della domanda risarcitoria sollevata dalla difesa comunale, stante l'infondatezza di tale domanda.

Inoltre, va preliminarmente rilevato che non può essere revocata in dubbio la legittimazione passiva del Comune di Anzio, tenuto conto della chiara

ascrivibilità a detta Amministrazione dei provvedimenti contestati.

Va parimenti sconfessata l'eccezione comunale di mancanza di integrità del contraddittorio, atteso che la domanda di risarcimento danni *de qua* – in quanto basata sull'illegittimità di alcuni specifici provvedimenti del Comune di Anzio – non appare diretta verso altre Amministrazioni.

Ciò premesso, e passando ad esaminare il merito della domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Comune intimato, il Collegio ribadisce che parte ricorrente si duole non già dei danni provocati da un ritardo o inerzia del Comune di Anzio, bensì dei danni cagionati da alcuni specifici provvedimenti di tale Amministrazione.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il Comune di Anzio:

- a) ha dapprima sospeso l'*iter* autorizzativo del progetto con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 6 marzo 2017 (prot. n. 10582), ordinanza annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 5658 del 10 maggio 2017, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 344/2021 (sez. IV);
- b) ha successivamente modificato il Regolamento di Igiene e Sanità, interdiciendo l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti nella fascia interessata dal progetto della ricorrente, ed utilizzando tale modifica regolamentare per poi rigettare la nuova istanza di permesso di costruire che la ricorrente aveva dovuto presentare dopo la scadenza del primo permesso edilizio originariamente rilasciato (tanto la modifica regolamentare quanto il successivo diniego di permesso di costruire sono stati annullati con sentenza di questo TAR Lazio, sede di Roma, n. 10981/2020, attualmente appellata innanzi al Consiglio di Stato).

Fermo quanto precede, il Collegio rileva anzitutto che vertendosi in materia di risarcimento danni, sul piano della distribuzione dell'onere della prova il principio dispositivo non è temperato dal metodo acquisitivo e trova integrale applicazione, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire la prova del danno ingiusto e delle conseguenze pregiudizievoli patrimonialmente valutabili che ne siano

derivate, oltre a quella dell'elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa dell'amministrazione procedente (cfr. in tal senso Adunanza Plenaria n. 7 del 2021).

Più in particolare, nel caso di specie sarebbe stato onere della società ricorrente dimostrare:

- (i) il fatto illecito aquiliano causativo dei danni (*id est* l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Anzio, ovverossia *tanto* l'ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. 10582 del 6 marzo 2017, *quanto* il diniego di permesso di costruire prot. n. 37772/2019 dell'11 luglio 2019 e la presupposta deliberazione consiliare n. 6/2017 che ha modificato il Regolamento di Igiene e Sanità);
- (ii) il danno ingiusto (inteso nella sua dimensione di danno-evento) quale lesione dell'interesse legittimo pretensivo inciso dal provvedimento di diniego;
- (iii) l'elemento soggettivo della colpa;
- (iv) i danni-conseguenze nascenti dalla lesione dell'interesse legittimo pretensivo;
- (v) il nesso di causalità giuridica esistente tra il danno-evento e i danni-conseguenze.

In ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida”, questo Collegio rileva che le allegazioni e produzioni in atti dimostrano l'assenza di prova dei c.d. danni-conseguenze ed in una certa misura anche del nesso di causalità tra tali danni e il danno-evento cagionato dai provvedimenti del Comune di Anzio.

Per quel che riguarda, infatti, le spese legali che la ricorrente afferma di aver sostenuto nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti comunali di cui è stata accertata l'illegittimità, va evidenziato che le sentenze già pronunziate su tali provvedimenti hanno disposto anche in punto di spese legali in favore dell'odierna ricorrente.

Ne discende che la voce di danno in esame è già stata oggetto di un puntuale accertamento giudiziario, di talché qualsiasi eventuale contestazione del

quantum di tale voce non può che essere sollevata – se non a pena di violazione del divieto di *bis in idem* – in seno a quegli stessi giudizi in cui essa è stata accertata.

Per quel che concerne poi gli onorari professionali corrisposti dalla ricorrente al geom. Pietro Tontini (pari ad € 5.500,00), in relazione all'attività da quest'ultimo prestata nel 2019 per la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di costruire, è evidente anzitutto che tale voce di danno può essere logicamente riferita soltanto all'ordinanza sindacale prot. n. 10582 del 6 marzo 2017 (e non al diniego di permesso di costruire del 2019, atteso che lo stesso è stato poi sostituito dal rilascio di regolare permesso a valle dell'annullamento giudiziale del diniego).

Fermo quanto precede, va sottolineato che la circostanza per la quale la ricorrente ha presentato l'istanza di rinnovo del permesso di costruire (ovverossia l'inutile decorso del periodo di vigenza dell'originario permesso di costruire n. 50 del 2016) non sembra avere alcun collegamento eziologico con l'ordinanza sindacale prot. n. 10582 del 6 marzo 2017.

Detta ordinanza è stata infatti repentinamente annullata dalla sentenza del TAR Lazio n. 5658 del 10 maggio 2017 (a distanza di appena 2 mesi dalla data di emanazione dell'ordinanza gravata), sicchè appare evidente che tale ordinanza non ha avuto alcuna efficacia causale diretta nella produzione del danno-evento consistente nell'inutile spirare del termine di vigenza dell'originario permesso di costruire n. 50/2016.

Mancando quindi qualsiasi nesso di causalità materiale tra il danno-evento (*id est* l'inutile decorso del termine di validità del permesso di costruire) e la condotta inadempiente del Comune di Anzio (*id est* l'ordinanza sindacale del 6 marzo 2017), appare evidente che il danno-conseguenza consistente nella spesa sostenuta nei confronti del geom. Tontini, derivando da un danno-evento non imputabile alla succitata ordinanza, non può essere allocato a carico del Comune resistente.

Ciò chiarito, nessuno degli altri danni rivendicati dalla ricorrente appaiono riconducibili ai provvedimenti comunali di cui è già stata accertata l'illegittimità in sede giudiziaria.

Quanto infatti ai maggiori costi di realizzazione dell'impianto, in disparte l'assenza di una loro puntuale dimostrazione, il Collegio rileva comunque che essi rientrano nel novero delle conseguenze della responsabilità da ritardo della PA (segnatamente il ritardo nel rilascio del provvedimento autorizzatorio *ex art. 208*), responsabilità che, però, è stata azionata con domanda irricevibile per le ragioni sopra viste.

Lo stesso dicasi per il lucro cessante che la ricorrente avrebbe mensilmente percepito se l'autorizzazione unica fosse stata rilasciata nel rispetto del termine per provvedere.

Quanto poi ai costi di consulenza che la ricorrente ha dovuto sostenere per l'adeguamento dell'istanza di autorizzazione (al fine di ridurla ai soli codici EER di competenza ordinaria provinciale), trattasi di danni-conseguenze che, come visto sopra, la ricorrente avrebbe potuto evitare se avesse mantenuto la propria istanza originaria e se avesse rappresentato proattivamente all'Amministrazione (in seno al procedimento amministrativo) le ragioni per le quali la Città Metropolitana avrebbe ben potuto assentire anche i codici EER di competenza comunale, agendo eventualmente in sede giudiziaria per l'annullamento dell'ipotetico diniego di autorizzazione.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'azione di risarcimento danni spiegata nei confronti del Comune di Anzio va respinta in quanto infondata in punto di danni, nonchè di nesso di causalità tra questi ultimi e i provvedimenti adottati dal Comune intimato.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO